



**COMUNE DI VEGLIE**  
(Provincia di Lecce)

**COPIA DI DECRETO SINDACALE N. 12 del 31/07/2023**

Oggetto: Nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo -  
Triennio 2023-2026.

**IL SINDACO**

## **PREMESSO CHE:**

- l'art. 80 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, stabilisce che “l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza d'uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente nel caso d'incendio”;
- che l'art. 141 del R.D. 06/05/1949, n. 635 “Regolamento di attuazione del TULPS”, come integrato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311, prevede che “per l'applicazione dell'art. 80 siano istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
  - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.”
- che l'art. 141bis del R.D. 06/05/1949, n. 635 “Regolamento di attuazione del TULPS”, come integrato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311, prevede che: “salvo quanto previsto dall'articolo 142, la

commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

- La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
  - a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
  - b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
  - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
  - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
  - e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
  - f) da un esperto in elettrotecnica.
- Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
- che l'art. 142 del R.D. 06/05/1949, n. 635 "Regolamento di attuazione del TULPS", come integrato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311, prevede al comma 1 che "relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza" e comma 9 che stabilisce che "fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:
  - a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  - b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità";

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9/2018 con il quale è stata rinnovata la CCVLPS per il triennio 2018 – 2021;

**CONSIDERATO CHE** essendo trascorsi tre anni dalla nomina sopra richiamata, ai sensi del comma 2

del predetto art. 141 del TULPS, occorre procedere al rinnovo dell'organismo in oggetto;

**VISTE:**

- La richiesta dell'elenco dei componenti della Commissione di Vigilanza locali e luoghi pubblico spettacolo inviata con PEC prot. n. 0008691 del 15/06/2023 al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce;
- La richiesta dell'elenco dei componenti della Commissione di Vigilanza locali e luoghi pubblico spettacolo inviata con PEC prot. n. 0008694 del 15/06/2023 al Presidente Comitato Regionale CONI - BARI e p.c. al Delegato Provinciale CONI – LECCE;
- La richiesta dell'elenco dei componenti della Commissione di Vigilanza locali e luoghi pubblico spettacolo inviata con PEC prot. n. 0008689 del 15/06/2023 all' Ordine degli Ingegneri Provincia di Lecce;
- La richiesta dell'elenco dei componenti della Commissione di Vigilanza locali e luoghi pubblico spettacolo inviata con PEC prot. n. 0008696 del 15/06/2023 Al Dipartimento di Prevenzione Ufficio Del Referente Unico – ASL LECCE;
- La nota prot. n. 0008926 del 21/06/2023 pervenuta dall' ordine degli Ingegneri di Lecce recante la triade dei professionisti esperti in elettrotecnica da inserire come membri della Commissione Comunale di Vigilanza e Pubblico Spettacolo;
- La nota prot. n. 10778 del 25/07/2023 pervenuta dal Comitato Regionale CONI - BARI recante il nominativo del proprio rappresentante da inserire come membro della Commissione Comunale di Vigilanza e Pubblico Spettacolo;

**RITENUTO** di dover procedere alla nomina della Commissione comunale per il triennio 2023 – 2026;

**VISTI** gli articoli 68 e 80 del R.D. 18/06/1931, n. 773, recante il Testo Unico delle leggi di P.S.

**VISTO** il R.D. n. 635/1940, Regolamento di esecuzione del TULPS;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riferimento all'art. 50;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**DECRETA**

**DI NOMINARE** la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il triennio 2023 – 2026 con la seguente composizione:

**Presidente Sindaco dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO** (o suo delegato);

**Componenti:**

- Comandante del Corpo di Polizia Locale **Avv. Massimiliano LEO** (o suo delegato)
- dal Dirigente medico dell'Organo Sanitario Pubblico di base competente per territorio (o da un medico dallo stesso delegato);
- dirigente dell'ufficio tecnico comunale **Arch. Antonio ANGLANO** (o suo delegato);

- Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco (o suo delegato);
- esperto in elettrotecnica **Ing. Marco Giovanni Sellani (Alessandro Marzo sostituto)**;
- rappresentante del CONI **Ing. Claudio BARRIERA** (o suo delegato).

**DI STABILIRE CHE:**

- la durata della Commissione è fissata in anni tre, ai sensi dell'art. 141bis del Reg. di esecuzione del TULPS, a decorrere dalla data della presente nomina;
- in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o locali da verificare che richiedono specifiche professionalità non presenti nella commissione di cui al precedente punto, la stessa può essere integrata con altri tecnici di volta in volta individuati e designati dal Sindaco;
- qualora la verifica riguardi un impianto sportivo, la Commissione sarà integrata con un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, così come disposto dall'art. 3, comma 6, del D.M. Interno 18.03.1996;
- la CCVLPS è convocata dal presidente, mediante avviso scritto da inviarsi ai componenti a cura del componente incaricato di svolgere anche le funzioni di Segretario, con indicazione del giorno, ora e luogo di convocazione e con gli argomenti da trattare;
- il parere della Commissione è dato per iscritto mediante stesura di apposito verbale di seduta e con acquisizione, agli atti, della firma apposta da ogni componente presente ai lavori;
- le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente SUAP all'uopo incaricato;
- partecipazione alle riunioni della Commissione da parte del personale comunale designato, nonché del personale appartenente agli altri membri esperti appartenenti ad una PA, non dà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, considerato che l'incarico rientra nell'espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente; che per i componenti esterni, non facenti parte di pubbliche amministrazioni;
- Sono a carico dell'organizzatore l'onorario spettante agli eventuali tecnici esterni, in qualità di esperti;

**DI DARE ATTO** che la Commissione rimane in carica per anni 3 (tre) e, venuta a scadere continua ad operare fino al giorno del suo rinnovo;

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e Sito Web istituzionale;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli interessati;

Veglie, **31/07/2023**

IL SINDACO

F.TO **Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.